

Civile Sent. Sez. U Num. 17532 Anno 2018

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Data pubblicazione: 04/07/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 26573-2017 proposto da:

MASSIMO AMLETO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Di Bartolo 22, presso lo studio dell'avvocato Daniela Conte, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tommaso De Mauro;

- ricorrente -

154
18



contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 125/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 23/09/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/03/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito l'Avvocato Antonio Tommaso De Mauro.

FATTI DI CAUSA

1. – Massimo Amleto, avvocato esercente in Lecce, fu sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di quella città, che, con deliberazione del 19 giugno 2013, gli inflisse la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due, ritenendolo responsabile del seguente addebito ascritto al capo A): *«aver violato gli artt. 5, 6, 8, 35 del C.D., per avere, approfittando della propria funzione di difensore e procuratore dei sigg.ri Murra Francesco e Conti Teresa e della fiducia dagli stessi riposta nella sua qualità di avvocato, chiesto in prestito ai propri clienti in più occasioni ingenti somme di denaro e chiesto in più occasioni di cambiare assegni di terze persone, con artifici e raggiri finalizzati a convincere i propri clienti della propria solvibilità, vantando ingenti crediti nei confronti di altri clienti, garantendo verbalmente sulla copertura degli assegni in questione, rilasciando ai sigg.ri Murra e Conti assegni a propria firma, intestati a sé medesimo e poi girati, che sono in seguito risultati tutti insoluti e protestati per*



manca di fondi, per un totale di € 74.969,40. In Gallipoli, fino al 21 maggio 2007».

2. - Sul gravame proposto dal Massimo, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 23 settembre 2017, confermò la decisione di primo grado.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Massimo Amleto sulla base di quattro motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per avere il Consiglio Nazionale Forense ommesso di riconoscere l'intervenuta prescrizione degli illeciti, che - a dire del ricorrente - sarebbe maturata per il fatto che il procedimento disciplinare fu promosso (5/7/2011) dopo^{che} erano trascorsi cinque anni dalla commissione dei fatti.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Risulta, infatti, dagli atti che la contestazione degli illeciti di cui al capo A) (l'unico per cui vi è stata condanna) riguarda una pluralità di fatti commessi in Gallipoli fino al 21/5/2007 e che l'azione disciplinare è stata promossa (il 5/7/2011) prima che dalla data degli illeciti risultante dalla contestazione fosse trascorso il termine di prescrizione.

A fronte di ciò, sarebbe stato onere del ricorrente dedurre che la data di commissione di ciascun fatto non era quella del 21/5/2007 risultante dalla contestazione, ma era una data precedente ed allegare, rispetto a tale precedente data, l'avvenuto decorso del termine prescrizione. Non avendo il ricorrente assolto tale onere di specificità della censura, il motivo risulta inammissibile.



In tale declaratoria rimane assorbita la doglianza circa l'errore nel quale sarebbe incorso il C.N.F. nell'affermare il carattere permanente dell'illecito costituito dal trattenimento indebito di somme (fatto contestato al capo B della rubrica, per il quale, peraltro, non v'è stata neppure condanna).

2. – Col secondo motivo, si deduce (ex art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ.) la nullità del procedimento per "difetto di correlazione tra capo di incolpazione e decisione"; si lamenta che sia stata pronunciata condanna nonostante il difetto di prova circa la presunta appropriazione di somme.

La censura non è fondata.

Come risulta dalla sentenza impugnata (p. 3), il C.O.A. ebbe a pronunciare condanna nei confronti del Massimo solo con riferimento agli illeciti di cui al capo A), ritenendo che fossero rimasti indimostrati i fatti di appropriazione di somme contestati al capo B).

Poiché la pronuncia di primo grado è stata confermata in tali termini dal C.N.F., non sussiste il denunciato vizio di legittimità della sentenza impugnata.

3. – Col terzo motivo, si deduce (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, 6, 8 e 35 del codice deontologico, per avere il C.N.F. ritenuto il Massimo responsabile della violazione delle predette norme afferenti all'espletamento del mandato, senza tener conto del fatto che le condotte contestate erano – a dire del ricorrente – di carattere extraprofessionale.

La censura è inammissibile, in quanto verte su una questione "nuova", non proposta nel giudizio di appello (non essendo stata la questione trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate); né la parte ricorrente ha assolto l'onere di indicare in quale scritto difensivo o atto abbia dedotto la questione dinanzi ai giudici di merito (Cass., Sez. 2, n. 8206 del 22/04/2016).



In ogni caso, la censura è inammissibile in quanto si riduce ad una doglianza di merito, relativa all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata sul punto esente da vizi logici e giuridici (il C.N.F. ha spiegato come lo stesso ricorrente abbia ammesso di aver svolto prestazioni professionali nei confronti di Murra Francesco e di Conti Teresa nel periodo).

4. – Col quarto motivo, si deduce infine (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del codice deontologico, per avere il giudice disciplinare irrogato una sanzione (sospensione dalla professione) sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.

Anche questa censura è inammissibile, trattandosi di doglianza di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Sul punto, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata (Cass., Sez. Un., n. 1229 del 23/01/2004; Sez. Un., n. 11564 del 26/05/2011).

5. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

6. – Ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater* D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma *1-bis*

dello stesso art. 13, essendo il contributo unificato dovuto anche in relazione al ricorso per cassazione proposto avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9558 del 18/04/2018).


P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1-quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, addì 27 marzo 2018.

Il Consigliere estensore



Il Primo Presidente

